



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

SARDEGNA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Di **Associazione Culturale 'Time in Jazz'**, avente sede legale in via Umberto I, n. 37, 07022, Berchidda (SS), P. Iva 01812780904, in persona del legale rappresentante Paolo Fresu (c.f. FRSPLA61B10A789V), **Associazione Culturale 'Luna Scarlatta'**, avente sede legale in via Macomer, n. 9a, 09127, Cagliari (CA), C.F.: 92181200921, in persona del legale rappresentante Matteo Lissia (c.f. LSSMTT71L45B378W), **Società Cooperativa 'Exo'**, avente sede legale in via Umberto, n. 70/C, 08048, Tortoli (NU), P. Iva 01588180917, in persona del legale rappresentante Luca Usai (c.f. SUALCU92H14E441G), **Associazione culturale 'QUASAR'**, avente sede legale in via Magenta, n. 15, 07024, La Maddalena (SS), P. Iva 01771260906, in persona del legale rappresentante Giovanna Gravina (c.f. GRVGNN61L43H501C), **Associazione Culturale 'Backstage'**, avente sede legale nel vico Santa Margherita, n. 4, 09124, Cagliari (CA), C.F.: 2250670920, in persona del legale rappresentante Pierangelo Perseu (c.f. PRSPNG59R30A655K), **Società Cooperativa a.r.l. 'Cinearena'**, avente sede legale nel Corso V. Emanuele, n. 29, 07100, Sassari (SS), P. Iva 02065320901, in persona del legale rappresentante

Via del Platano n. 2 - 09131 Cagliari - www.studioblelegal.it

Tel.: + 39 070 15240397 - Fax: + 39 070 7961916

mail: segreteria@studioblelegal.it - pec: segreteria@pec.studioblelegal.it



Sante Maurizi (c.f. MRZSNT62H10F721T), **Società Cooperativa Sociale 'Forma e Poesia nel Jazz'**, avente sede legale alla via Don Minzoni, n. 18, 09044, Quartucciu (CA), P. iva 03467960922, in persona del legale rappresentante Andrea Spiga (c.f. SPGNDR90S30B354I), **Associazione 'Jana Project'**, avente sede legale in Via Planargia, n. 1, 07041, Alghero (SS), P. iva 01793150903, in persona del legale rappresentante Vincenzo Favata (c.f. FVTVCN56S17A192U), **Associazione Culturale 'Punta Giara'**, avente sede legale in piazza Martiri, n. 3, 09010, Sant'Anna Arresi (SU), P. iva 03217200926, in persona del legale rappresentante Paolo Sodde (c.f. SDDPLA79A06Z603A), rappresentati e difesi, in virtù di distinte procure speciali estese in calce al presente atto, dall'avvocato Nicola Ibba (c.f. BBINCL84E18B354T), elettivamente domiciliati nel suo studio in Cagliari, via del Platano n° 2, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi alla p.e.c. n.ibba@egiuridiche.it e/o al numero fax 070.7961916,

CONTRO

la **Regione Sardegna**, in persona del Presidente in carica;
l'**Assessorato del turismo, artigianato e commercio**, in persona dell'Assessore in carica;

E NEI CONFRONTI DI



Ente Musicale di Nuoro, in persona del Legale Rappresentante
in carica,

PER L'ANNULLAMENTO

(PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI)

1) della Determinazione della Regione Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - del 1.12.2020, n. 1352, prot. n. 20301, avente ad oggetto "L.R. 21 aprile 1955, n. 7 art. 1, lettera c). Contributi per manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, annualità 2020, previsti dalla D.G.R. n. 48/2 del 25.09.2020 - Cartellone Delle Manifestazioni Dello Spettacolo E Della Cultura: Concessione Contributo importo di € 750.000,00" [**doc. 1**] e dei relativi allegati [**doc. 2**], pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna in data 25.9.2020, nelle sole parti inerenti i cartelloni della Cultura e dello Spettacolo;

2) della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - del 06.10.2020, n. 1045 recante l'approvazione dell'avviso e della relativa modulistica [**doc. 3**], pubblicata sul sito della Regione Autonoma della Sardegna in data 6.10.2020, e del relativo avviso [**doc. 4**];

3) della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna del 25.9.2020 n. 48/2, recante le



motivazioni fondanti il superamento della procedura di valutazione con punteggio, in luogo della procedura 'a sportello' [doc. 5];

4) degli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.

-FATTO-

1) Le ricorrenti sono Associazioni Culturali e Società Cooperative da anni attive in ambito artistico, culturale, e dello spettacolo, sia su scala nazionale, che internazionale [doc.ti 6-14]. La loro storicità, unitamente alla comprovata capacità organizzativa, rendono i loro eventi rinomati e distinti da un'elevata capacità attrattiva, in termini turistici.

2) Gli eventi culturali organizzati dagli odierni ricorrenti sono sempre stati ampiamente partecipati e hanno, con continuità, inciso positivamente e in modo decisivo sui flussi turistici delle località di svolgimento delle manifestazioni. A mero titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività:

(i) Il Festival musicale 'Time in Jazz', (cinquantesimo classificato) ormai alla trentatreesima edizione, ha contato nella sola ultima edizione circa 43.000 partecipanti (nonostante il fisiologico calo dovuto alla contingente pandemia globale), con una notevole risonanza mediatica su testate giornalistiche di tiratura nazionale e sui social network, i quali hanno riportato



oltre un milione di interazioni nel solo periodo a cavallo dell'evento [doc.ti 15-17];

(ii) Il Festival musicale 'Red Valley', (ottantacinquesimo classificato) il quale da anni offre palcoscenici calcati da artisti di fama internazionale, oltre ad ingenti flussi turistici, provenienti per oltre un terzo dal di fuori dei confini regionali [doc.ti 18-19];

(iii) Il Festival 'Pazza Idea', (cinquantunesimo classificato) sulla letteratura e cultura contemporanea e digitale, giunto ormai alla nona edizione, il quale si è tenuto in streaming su un sito dedicato, e ha visto partecipare ospiti italiani ed internazionali di primaria rilevanza, registrando migliaia di interazioni nei soli giorni dell'evento, oltre ad una notevole risonanza su testate giornalistiche online e cartacee [doc.ti 20-22];

(iv) Il Festival 'Creuza de Mă', (ottantatreesimo classificato) ormai alla quattordicesima edizione: una rassegna della musica per film che vede, tra i suoi ospiti, registi, musicisti e personaggi dello spettacolo di rilievo nazionale e internazionale, con conseguente risonanza mediatica e notevoli flussi turistici verso i luoghi di svolgimento della manifestazione [doc.ti 23-24];



(v) Il Festival 'Musica sulle Bocche', (ottantaquattresimo classificato) giunto alla ventesima edizione, che da anni attrae musicisti da tutto il mondo, registrando una media di 85.000 presenze annue, oltre un milione di interazioni sui social network e una conseguente ricaduta economica positiva per i territori che ospitano il Festival, con oltre cinque milioni di indotto negli ultimi cinque anni;

(vi) 'La Valigia Dell'attore', (quarantanovesima posizione) una delle primissime manifestazioni che è riuscita a svolgere in presenza la sua diciassettesima edizione, affrontando con successo tutte le indicazioni normative legate all'emergenza sanitaria e riempiendo, previa prenotazione, i cinquecento posti a disposizione. Peculiare attrattiva del festival, svoltosi lo scorso mese di luglio, è stata il Premio Volonté a Pierfrancesco Favino;

(vii) Per quanto concerne i rimanenti eventi si rappresenta che sono posizionati rispettivamente: 'Ai confini tra Sardegna e Jazz XXXV edizione' in ottantunesima posizione, 'Forma e poesia nel Jazz' in centoventisettesima posizione, 'Pensieri E Parole: Libri e Film all'Asinara' centoventicinquesima posizione.

4) Alla luce delle descritte capacità attrattive delle manifestazioni negli anni organizzate, le ricorrenti sono state



beneficiarie dei contributi di cui la Legge Regionale 21 aprile 1955, n. 7, così come ripartiti nelle annualità dalle deliberazioni della Giunta regionale, per tutte le edizioni delle manifestazioni;

5) Con la Deliberazione del 7 agosto 2020, n. 41/21, la Giunta regionale ha approvato, per l'annualità 2020, i cartelloni tematici, le tipologie di interventi, la ripartizione dello stanziamento tra i diversi cartelloni tematici, i criteri di ammissibilità e rendicontazione, nonché la griglia di valutazione delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico. Con il medesimo provvedimento, la Giunta ha dato mandato all'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione delle manifestazioni;

6) Con la successiva Deliberazione del 25 settembre 2020, n. 48/2, avente ad oggetto *“Nuovi criteri generali di concessione dei contributi per l'anno 2020”*, la Giunta regionale ha approvato i nuovi criteri di concessione dei contributi, modificando drasticamente i precedenti. In particolare, la Giunta, nello stabilire che l'erogazione dei contributi dovesse essere effettuata per mezzo di una procedura 'a sportello', ha ritenuto di eliminare la griglia di valutazione, al fine dell'attribuzione



dei benefici sulla sola base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse stanziare;

7) In data 6.10.2020, con determinazione n. 1045 dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, è stato approvato l'avviso e la modulistica per la partecipazione alla procedura a sportello.

Al punto F) viene stabilito che, in accordo con la deliberazione della Giunta del 25 settembre, che *"la procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo a sportello di cui all'art. 5 punto 3 del D. lgs. 123/1998"*, senza neppure un cenno ai criteri di valutazione da adoperare;

8) Le ricorrenti, in data 22.10.2020, hanno partecipato al bando di gara, provvedendo all'invio della documentazione richiesta via P.E.C., secondo le modalità di cui all'avviso;

9) Con Determinazione del 1.12.2020, l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, nel concedere i contributi ai partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, ha ritenuto le domande di partecipazione degli odierni ricorrenti non ammissibili, stante l'immediato esaurimento del budget, già interamente assegnato ai partecipanti che hanno presentato la domanda nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00.00 e le 8.00.02.



* * *

L'inammissibilità della concessione dei benefici, unitamente alle modalità di svolgimento della ammissione alle pubbliche erogazioni, appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica delle Ricorrenti che, pertanto, ricorrono a codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti motivi di

-DIRITTO-

-A-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 21 APRILE 1955, N. 7; VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.LGS. DEL 31 MARZO 1998, N. 123; VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati si pongono in frontale violazione dell'articolo 1 della Legge regionale 21 aprile 1955, n. 7.

Detta legge attribuisce al Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore regionale al turismo, il potere di concedere



contributi e sussidi per iniziative volte a valorizzare l'attrattività turistica della Regione.

L'art. 1 della sopra richiamata legge stabilisce che *“Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e sussidi per:*

A) *turismo scolastico, anche con l'assegnazione di viaggi premio agli alunni meritevoli e facilitazioni a carovane provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero;*

B) *turismo sociale per l'istituzione di gite turistiche di gruppi di lavoratori, con facilitazioni anche a carovane provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero;*

C) **manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo. L'ammontare della concessione può estendersi all'intera spesa”.**

Dalla lettura della norma emerge con tutta evidenza che la disposizione intende indirizzare contributi sussidi a specifiche finalità.

Ne consegue che l'autorità amministrativa preposta dalla legge alla concessione dei suddetti fondi non è libera di individuare le finalità che essi devono perseguire, essendo vincolata a quanto predeterminato dalla legge.



Il dettato normativo individua l'interesse pubblico da perseguire tramite l'erogazione dei contributi esclusivamente per l'incremento dello sviluppo del turismo nel territorio della Regione.

Ciò posto, è evidente che le erogazioni non possano trovare il loro fondamento in una finalità meramente promozionale e di sostegno a qualsiasi genere di manifestazioni, giacché il rispetto dell'articolo 1 della Legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, **impone l'espletamento di un'istruttoria volta ad accertare le potenzialità in termini di attrazione turistica degli eventi finanziabili.**

Il procedimento di assegnazione dei contributi e sussidi non può prescindere, dunque, dalla **valutazione circa l'interesse turistico delle manifestazioni pubbliche ammesse al finanziamento, al fine di valutare e assegnare i contributi a quelle manifestazioni: "che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo".**

È opportuno rilevare come, in riferimento a tutte le annualità precedenti, il procedimento finalizzato a ripartire lo stanziamento, che peraltro ha trovato conferma nella deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2020 n. 41/21 [doc. 25], ha sempre previsto una procedura idonea a valutare l'afflusso turistico delle singole manifestazioni, prevenendo



una graduatoria basata su parametri di valutazione predeterminati [doc.ti 26-28].

Solo nelle more dell'avvio della procedura relativa all'annualità 2020, con la deliberazione n. 48/2 del 25 settembre 2020 della Giunta regionale [doc. 5] è stata eliminata la griglia di valutazione, stabilendo una procedura a sportello che tiene in considerazione esclusivamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

È evidente come nella procedura a sportello sia del tutto assente la verifica del perseguimento degli obiettivi che la normativa intende raggiungere e, pertanto, incompatibile con quanto disposto dall'art. 1 della Legge regionale 7/1955.

In particolare, ciò è tanto vero a fronte dell'interesse pubblico assolutamente specifico individuato dalla sopra richiamata legge, come quello di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione.

Inoltre, non è previsto dall'avviso pubblico alcun requisito idoneo a selezionare 'a monte' le manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo.

Infatti, in data 6 ottobre 2020 l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, con la determinazione n. 1045 prot. n. 17260 [doc. 3], ha approvato e pubblicato l'avviso



pubblico che si è limitato a fissare i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande.

Il suddetto avviso non prevede alcun adempimento istruttorio capace di accertare il soddisfacimento dei requisiti individuati dalla legge.

Alla lettera F) dell'Avviso, infatti, viene stabilito che la procedura di selezione delle domande sia di tipo valutativo a sportello di cui all'art. 5 punto 3 del D.lgs. n. 123/1998 e che l'istruttoria delle istanze avverrà, per ciascun cartellone, *“in base all'ordine cronologico di trasmissione (esclusivamente per posta elettronica certificata) della domanda di contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili”*.

Con il superamento della “griglia di valutazione” e la conseguente limitazione dell'istruttoria alla semplice verifica dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda non è previsto alcun parametro di valutazione, tale da garantire che i finanziamenti vengano disposti in favore delle manifestazioni più rispondenti agli obiettivi fissati dalla citata Legge regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, pare del tutto fuori luogo il generico richiamo all'emergenza sanitaria in atto, fatto nella sopra richiamata deliberazione n. 48/2 del 25 settembre, posto che l'assenza di specifici requisiti di valutazione ha determinato



l'ampliamento dei soggetti potenzialmente finanziabili e quindi un conseguente aggravio dell'intero procedimento.

Inoltre, giova rilevare che la pandemia da Covid-19 non è certamente un evento sopravvenuto nel corso del procedimento ma era già in atto quando con la detta deliberazione n. 41/21 del 7 agosto 2020 veniva prevista, in osservanza della legge, una procedura valutativa con "griglia di valutazione".

Pertanto, il cambio repentino e improvviso dei requisiti di valutazione non può ragionevolmente trovare giustificazione nei noti eventi emergenziali.

Da quanto detto emerge con assoluta chiarezza la palese violazione della Legge regionale n. 7/1955 e dunque l'illegittimità degli atti impugnati.

Ma vi è di più.

L'Avviso alla lettera D) relativamente al "*Cartellone delle manifestazioni dello spettacolo e della cultura*", cartellone per il quale concorrevano gli odierni ricorrenti, ha fissato i seguenti termini per la presentazione delle istanze: termine iniziale per le ore 08h00'00'' del 22 ottobre 2020 e termine finale ore 23h00'00'' del 25 ottobre 2020.

In merito, il comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 123/1998 dispone che "*Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con*



avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3".

Ciò premesso, è evidente come non vi sia un arco temporale di almeno 90 giorni tra l'avviso e la presentazione delle domande come previsto dalla legge, atteso che la determinazione n. 1045 prot. n. 17260 che ha approvato e pubblicato l'avviso è solo del 6 ottobre 2020 e il termine finale per la presentazione delle domande è previsto per il 25 ottobre 2020.

-B-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N.241; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento impugnato si pone in aperto contrasto con le disposizioni di cui l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere: *"alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi*



ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Com'è noto, la predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione è posta a presidio dei principi di affidamento e *par condicio*, e tali principi possono essere rispettati solo nella misura in cui detti criteri e modalità rimangano i medesimi per tutto il corso della procedura.

Tale interpretazione è unanime in giurisprudenza, e anche in una recente pronuncia è stato affermato che: *“la predeterminazione dei criteri di valutazione delle domande volte alla richiesta di benefici pubblici costituisce una regola generale, valevole proprio per i procedimenti amministrativi concessori di finanziamenti, posta non soltanto a garanzia della par condicio tra i possibili destinatari delle sovvenzioni, ma anche a tutela dell'affidamento dei richiedenti i benefici in questione, con la conseguente necessaria applicazione delle medesime predeterminate regole alle domande coerentemente presentate entro i medesimi termini”* (Cons. St., sez. VI, 29.7.2019, n. 5319).

Ebbene, non v'è dubbio che siano stati del tutto disattesi i principi imposti dalla suddetta norma a garanzia dei soggetti destinatari dei contributi.

Difatti, gli odierni ricorrenti a fronte della deliberazione n. 41/21 del 7 agosto 2020 hanno fatto ragionevole affidamento



sulla convinzione di poter concorrere su basi meritocratiche, investendo così ingenti somme di denaro.

Gli organizzatori degli eventi, per cui è ricorso, facendo affidamento sull'importanza della valutazione circa l'attrattiva turistica dei singoli eventi, che l'Amministrazione avrebbe dovuto compiere nel corso dell'istruttoria, hanno organizzato le manifestazioni curando preferenzialmente i risvolti turistici, con l'intento di perseguire un fine preminentemente pubblico a discapito del fine lucrativo.

Difatti, al fine di richiamare un maggior numero di turisti, anche provenienti dall'estero, le manifestazioni sono state programmate in modo da rivolgersi al pubblico a titolo gratuito o, quantomeno, a prezzo simbolico.

Tutte le ricorrenti, come è stato meglio descritto nell'espositiva in fatto, hanno investito copiose risorse nella comunicazione finalizzate a perseguire gli obiettivi dalla legge.

Al riguardo, è opportuno rilevare che la griglia di valutazione approvata con la deliberazione n. 41/21 del 7 agosto 2020 attribuiva una buona parte del punteggio massimo sulla base budget e dei canali utilizzati per la promozione della manifestazione.



A causa di questa situazione, determinata da un legittimo affidamento, le associazioni ricorrenti hanno subito gravi perdite economiche derivanti dalla mancata assegnazione dei fondi regionali cui solitamente erano beneficiari.

È verosimile pensare che se le suddette associazioni avessero conosciuto fin dall'inizio le sopravvenute modalità di selezione (eliminazione della griglia di valutazione), avrebbero certamente organizzato le manifestazioni perseguendo un equilibrio economico differente.

Emblematico è il caso del 'Time in Jazz' che si è svolto proprio nel periodo dal 9 al 16 agosto, quindi, in periodo precedente alla delibera che ha disposto le contestate modificazioni.

Al riguardo, è interessante evidenziare che la "griglia di valutazione" prevedeva un'attribuzione di un 1 punto per ciascuna edizione della manifestazione per manifestazioni con una storicità fino a 15 anni e di 2 punti per ogni ulteriore anno di edizione della manifestazione per manifestazioni con una storicità da 16 anni in su.

Sul punto basti rilevare che 'Time in Jazz' ha alle spalle 33 edizioni svolte con successo.



Analogo ragionamento può essere fatto anche per tutte le altre ricorrenti che, come si può agevolmente rilevare dalla documentazione allegata, hanno organizzato numerosissime edizioni delle proprie manifestazioni e, segnatamente: 'Time in jazz 33' edizioni, 'Creuza de mà' 14 edizioni, 'La valigia dell'attore' 17 edizioni, 'Musica sulle Bocche' 20 edizioni, 'Ai confini tra Jazz e Sardegna' 35 edizioni, 'Forma e poesia nel jazz' 23 edizioni, 'Pazza idea' 9 edizioni, 'Pensieri e Parole' 15 edizioni.

-C-

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N.241; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE SARDEGNA DEL 21.4.1955, N. 7; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso sono gravemente carenti sotto il profilo motivazionale, oltre che viziati da violazione del generale principio di proporzionalità.

Al proposito si rappresenta che in data 7.8.2020, con deliberazione n. 41/21 [doc. 25], la Giunta Regionale della R.A.S. ha deliberato di indire la procedura ad evidenza



pubblica finalizzata alla erogazione dei contributi per i cartelloni tematici delle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico.

Le erogazioni in esame sono disposte in forza della legge regionale n. 7/1955, art. 1, lettera c) che, come sopra richiamato, prevede che: *“Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e sussidi per:*

[...]

c) manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo”.

Il dato normativo è chiaro nell’individuare che le attività per cui la Regione Sardegna può disporre erogazioni pubbliche, sono le sole determinanti un particolare afflusso turistico nelle zone dove sono effettuate.

Qualsiasi ipotesi di contribuzione a piccoli o medi eventi è, conseguentemente, da considerarsi non legittima, poiché esondante dai limiti della disposizione di cui sopra.

Inizialmente, la R.A.S. ha proceduto seguendo la consolidata prassi istituzionale, disponendo la contestuale adozione degli allegati recanti i requisiti, i criteri di ammissibilità, la rendicontazione dei contributi [doc. 26], le



risorse disponibili [doc. 27] e la griglia di valutazione [doc. 28], per poi cambiare convincimento ed adottare in data 25.9.2020 la deliberazione n. 48/2 [doc. 5].

Nella richiamata deliberazione n. 48/2 vengono poste a fondamento del superamento della procedura ad evidenza pubblica: *“Le note vicende legate alla pandemia da Covid-19 [...] (che) hanno gravemente inciso anche sul comparto organizzativo dei grandi eventi, delle manifestazioni e delle sagre, mettendo a repentaglio il ricco cartellone di appuntamenti che ogni anno garantivano al territorio un programma di animazione territoriale in grado di attrarre turisti. Parecchi eventi sono stati difatti cancellati o rimandati all'anno 2021”*.

Ed ancora: *“L'Assessore, [...] rimarca l'opportunità di modificare i criteri di concessione dei contributi [...] con tempistiche più favorevoli per il richiedente: rispetto alla previsione di cui alla deliberazione n. 41/21 citata, vengono infatti cassati la c.d.” Griglia di valutazione” e l'attribuzione dei punteggi, prevedendo l'assegnazione dei contributi con il più rapido sistema dello “sportello”*.

Tuttavia, tali motivazioni non possono trovare condivisione, atteso che stravolgono il senso delle disposizioni di cui la L.R. n. 7/1955.

Difatti, l'adozione della procedura “a sportello”, per quanto formalmente legittima in altre procedimenti, risulta in



sostanza finalizzata ad una indiscriminata e arbitraria apertura delle pubbliche erogazioni.

L'espunzione della griglia di valutazione, a favore della erogazione per priorità di invio della domanda, comporta una sostanziale impossibilità di verificare il carattere fondamentale delle manifestazioni beneficiarie delle erogazioni, ovverosia: la determinazione del "particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo".

Nel caso di specie, al fine di velocizzare la procedura, che comunque si è chiusa dopo oltre 90 giorni, la Regione Sardegna ha preferito operare una discriminazione a danno dei veri beneficiari della disposizione di cui l'art. 1 della L.R. n. 7/1955: i grandi eventi che caratterizzano la storia del panorama turistico sardo.

Al proposito, è del tutto evidente [doc. 2] la presenza di aggiudicatari totalmente sconosciuti tra gli eventi che si tengono in Sardegna, con la conseguenza che tali soggetti non sarebbero ammissibili *ex lege*, considerata l'impossibilità a dimostrare lo spostamento di turisti.

Viene, pertanto, violata frontalmente la *ratio* delle disposizioni in esame, permettendo a chiunque l'accesso al contributo regionale, compresi i soggetti che non possono



comprovare il significativo afflusso turistico, a differenza degli odierni ricorrenti.

È cristallino il deficit motivazionale fondante i provvedimenti della Regione Sardegna, sostanzialmente privi di ragioni a sostegno della scelta contraria alla *ratio* della L.R. n. 7/1955.

Inoltre, emerge la carenza di qualsivoglia valutazione circa la proporzionalità della scelta effettuata in sede di deliberazione dalla Giunta Regionale, e di successiva trasfusione degli indirizzi politici nei conseguenti provvedimenti amministrativi.

Il richiamato principio, *ex art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241*, è considerato dalla giurisprudenza amministrativa come strumento finalizzato a svolgere una valutazione molto penetrante circa l'azione dei pubblici poteri a maggiore garanzia dei privati.

Conseguentemente, l'operatore del diritto è tenuto a parametrare l'attività che viene chiamato a compiere, alla luce dell'interesse pubblico da perseguire, secondo una valutazione 'trifasica'.

Nell'accertamento dell'idoneità della misura, l'Amministrazione deve parametrare quest'ultima allo scopo da



raggiungere, alla necessità della misura stessa, e alla proporzionalità con il fine da perseguire.

Una simile 'ponderazione' impone all'Amministrazione, di valutare la portata della propria attività amministrativa, attenendosi in modo misurato al perseguimento dell'interesse primario affidatole.

Nel caso di specie, tale valutazione è stata integralmente omessa, in quanto l'Amministrazione si è limitata a richiamare la necessità di una procedura celere sulla base della situazione di fatto determinata dalla pandemia, oltre a omettere qualsiasi strumento di valutazione parametrato sulla scorta delle previsioni di cui la L.R. n. 7/1955.

Tale scelta, oltre a non giustificare in alcun modo l'utilizzo della procedura a sportello, risulta contraddittoria con gli obiettivi che l'Amministrazione si è posta di perseguire, arrivando addirittura in contrasto con questi ultimi, a causa dei ritardi nello svolgimento delle procedure.

In disparte da considerazioni circa la legittimità di tale condotta, emerge evidente come la Regione abbia utilizzato uno strumento legittimo per uno scopo differente rispetto a quello previsto dal Legislatore Regionale.



A tal proposito, l'apertura -di fatto- della procedura a qualsiasi evento, è contraria alle disposizioni regionali vigenti in materia, oltre che integralmente immotivata.

Nella parte motiva della richiamata deliberazione, e dei conseguenti provvedimenti amministrativi, non risultano altre ragioni a sostegno del convincimento della Regione, la quale omette di considerare il rilevante dato normativo.

Al proposito, la disciplina di cui la L.R. n. 7/1955 è chiara nella sua formulazione, i casi in cui è possibile l'erogazione di fondi pubblici sono tassativi e limitati; peraltro, la disposizione ha carattere speciale, non passibile di interpretazioni estensive o applicazioni fattuali ultronee al tenore letterario della disposizione.

Dai criteri di cui l'Allegato 1 e 2 [doc.ti 29-30] della deliberazione contestata, emerge chiara l'assenza di qualsivoglia elemento oggettivo atto alla differenziazione tra soggetti che organizzano eventi comportanti un significativo afflusso turistico, e gli eventi minori.

Una simile attività, oltre a risultare discordante rispetto alle disposizioni in materia, è inoltre segnale della volontà della R.A.S. di 'aprire le porte' dei contributi a qualsivoglia soggetto, pur in presenza di una disposizione di legge contraria.



Tale intendimento è tutt'altro che occulto, poiché lo stesso Assessore proponente equipara il novero dei grandi eventi alle altre manifestazioni e alle sagre di paese.

Emerge chiara la patologia dell'eccesso di potere per sviamento, in quanto l'atto non rispetta la propria causa tipica, ossia: il sostegno pubblico a grandi eventi, o "manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare afflusso di turisti", ai sensi della L.R. n. 7/1955.

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha deviato dallo scopo prestabilito dalla legge, realizzando un ampliamento indiscriminato a qualsiasi evento si tenga in Sardegna, e travalicando i limiti espressamente previsti dalla legge.

Vieppiù, a causa dell'attuale situazione pandemica, molti eventi non si terranno o saranno posticipati, con la conseguenza che vengono meno le esigenze di celerità poste a fondamento del cambio dei criteri, considerata la prevedibile sospensione di simili eventi per tutto il corso della imminente campagna vaccinale.

Sul punto, pacifica giurisprudenza è concorde nel ritenere che: "*Ricorre il vizio di sviamento di potere quando il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando*



l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico" (T.a.r. Lombardia, sez. II, 15.04.2020, n. 632).

Nel caso di specie, la funzione tipica della disposizione è data dalla promozione di eventi capaci di mobilitare un particolare flusso turistico, e non certo la promozione indiscriminata di tutti gli eventi che si svolgono in Sardegna.

L'espunzione della valutazione per punteggio, non supportata da alcun ulteriore requisito di ammissione restrittivo, ha comportato la presentazione di un novero di domande enormemente superiore rispetto agli anni precedenti.

L'apertura indiscriminata a qualsiasi partecipante, peraltro, ha comportato una esclusione fattuale dei potenziali beneficiari dei contributi, a causa del considerevole numero di domande presentate.

È evidente che, dietro la volontà di supportare gli eventi in Sardegna, si sia voluto mascherare un indiscriminato 'assalto alla diligenza' dei contributi pubblici.

Corre l'obbligo di rilevare, da ultimo, che la procedura a sportello che ha sacrificato il merito dei singoli eventi, non ha neppure velocizzato le procedure di assegnazione dei contributi che nel corso degli anni precedenti sono avvenute ben prima rispetto all'anno 2020.



Le attività di valutazione delle singole manifestazioni con parametri oggettivi e ben noti alla Regione si sarebbero potute svolgere con modalità telematica in smart working senza ricorrere alla procedura a sportello.

Anche per tali ragioni, pertanto, gli atti impugnati sono palesemente illegittimi.

ISTANZA CAUTELARE

Con riferimento al *fumus boni iuris*, si conferma quanto sopra espresso.

Per quanto concerne il *periculum in mora* esso appare di tutta evidenza; occorre rilevare che in assenza di una pronuncia cautelare gli interessi dei ricorrenti risulterebbero irreparabilmente compromessi.

L'Amministrazione, difatti, ritiene che la propria condotta sia perfettamente legittima e, pertanto, appare orientata a disporre quanto prima le erogazioni dei contributi a favore dei provvisori beneficiari.

La sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati consentirebbe alle ricorrenti di non vedere sperperate in mille rivoli le già esigue risorse stanziata dalla Regione Sardegna.

Appare di tutta evidenza, pertanto, che in difetto di concessione dell'auspicata misura cautelare, le ricorrenti



subirebbero un pregiudizio non altrimenti riparabile; si pensi all'ipotesi in cui l'Amministrazione decida di ammettere al beneficio dell'anticipo della contribuzione i soggetti provvisoriamente beneficiari.

In un'ottica di bilanciamento degli interessi, inoltre, per l'erogazione dei contributi aggraverebbe notevolmente il procedimento di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione la quale, al contrario, non subirebbe alcun pregiudizio dalla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, atteso che potrebbe comunque procedere all'erogazione dei contributi successivamente alla definizione del presente ricorso o, in casi di accoglimento dello stesso, mediante una nuova procedura secondo le indicazioni contenute nella Deliberazione del 7 agosto 2020, n. 41/21.

PER QUESTI MOTIVI

si domanda che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, in accoglimento del presente ricorso, previa adozione di idonee misure cautelari, vorrà annullare i provvedimenti come sopra impugnati, e conseguentemente pertanto imporre il rinnovo della procedura, alla luce del procedimento basato sulla "Griglia di Valutazione" di cui alla Deliberazione del 7 agosto 2020, n. 41/21, con ogni



conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n° 115/2002 si dichiara che è dovuto contributo unificato pari a euro 650,00.

Con osservanza,

Cagliari, 13 gennaio 2021

Avv. Nicola Ibba